



Linee guida del gruppo interdipartimentale per la protezione dei dati

del 3 novembre 2015¹

1 Scopo

Scopo del gruppo interdipartimentale per la protezione dei dati è garantire la collaborazione e il coordinamento tra i dipartimenti, la Cancelleria federale (CaF), l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e i Servizi del Parlamento (SP) nell'ambito della protezione dei dati. Attraverso il supporto reciproco e lo scambio di informazioni, promuove l'attuazione uniforme ed efficace della legislazione in materia di protezione dei dati nella Confederazione.

Il gruppo interdipartimentale per la protezione dei dati persegue un approccio integrale e interdisciplinare volto a garantire un'organizzazione e attuazione uniformi della protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni (incluse la sicurezza informatica e la protezione delle informazioni) nelle unità organizzative dell'Amministrazione federale.

2 Compiti

I compiti del gruppo interdipartimentale per la protezione dei dati sono i seguenti:

- unificare e coordinare l'attuazione della legislazione in materia di protezione dei dati;
- sottoporre richieste di ordine pratico all'IFPDT;
- coordinare le prese di posizione in merito a importanti progetti nell'ambito della protezione dei dati dal punto di vista dei consulenti per la protezione dei dati;
- seguire l'elaborazione e l'aggiornamento di strumenti metodologici (guide legislative, direzione di progetti informatici HERMES, «raccoltore rosso», sistemi di gestione della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni);
- offrire assistenza in progetti informatici che interessano l'intera Amministrazione federale;
- costituire una piattaforma per lo scambio di informazioni su questioni d'interesse interdipartimentale;
- organizzare formazioni e collaborare a iniziative di tipo formativo.

3 Organizzazione

Nel gruppo interdipartimentale per la protezione dei dati sono rappresentati tutti i consulenti per la protezione dei dati dei vari dipartimenti, della CaF e dei Servizi del Parlamento. Alle sedute prendono parte rappresentanti dell'IFPDT e dell'Ufficio federale di giustizia (UFG).

Il gruppo interdipartimentale per la protezione dei dati è diretto dal consulente per la protezione dei dati della Cancelleria federale (presidente).

4 Sedute

Il gruppo interdipartimentale per la protezione dei dati si riunisce una volta a trimestre. Su richiesta di almeno tre dei suoi membri, o del presidente, può essere convocato per ulteriori sedute. Il presidente definisce l'ordine del giorno tenendo conto delle proposte dei membri.

5 Coordinamento e scambio di informazioni tra i membri

I membri tengono costantemente informato il presidente sui temi da trattare all'interno del gruppo interdipartimentale per la protezione dei dati.

I membri si tengono reciprocamente informati su affari (in particolare progetti legislativi), casi concreti o altre tematiche che rientrano nel loro campo di competenza e a cui potrebbero essere interessati altri membri del gruppo interdipartimentale.

¹ Le presenti linee guida sostituiscono quelle del 5 marzo 2013

In caso di progetti di particolare importanza per l'attuazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati all'interno dell'Amministrazione federale, i membri del gruppo interdipartimentale per la protezione dei dati si adoperano per garantire un approccio coordinato e si accertano di aver tutti ricevuto i documenti per la consultazione degli uffici.